



Newsletter
Informazione assicurativa
di "INSER S.p.A."

Numero 1 - anno 2017

In questo numero:

- 1. Mancata adozione della segnaletica stradale? Il Comune non è responsabile del sinistro**
- 2. Manutenzione delle banchine laterali**
- 3. Autocarro ed il trasporto di passeggeri non conforme alle disposizioni vigenti**
- 4. Inquinamento dell'ambientale nuovi indirizzi in tema di ecoreati**
- 5. Il giudice ordinario decide il ricorso contro la multa per il veicolo privo di copertura assicurativa**

Dalla redazione

La presente Newsletter è uno strumento informativo su argomenti di attualità inerenti le problematiche assicurative della Pubblica Amministrazione e delle aziende.


Si intende creare anche un'occasione di confronto che possa sviluppare temi di interesse comune, mettendo a disposizione i nostri professionisti per rispondere alle vostre domande.

Siamo a disposizione per soddisfare ogni richiesta di chiarimenti così come per ricevere suggerimenti e contributi informativi che saranno particolarmente graditi per aprire un tavolo di lavoro/confronto; in tal caso, pregasi inviare una mail al seguente indirizzo: newsletter@inerspa.eu

La Redazione

1) Mancata adozione della segnaletica stradale? Il Comune non è responsabile del sinistro.

Con la sentenza del 19 gennaio 2017, n. 1289 la Cassazione ha affermato la totale assenza di responsabilità in capo all'amministrazione comunale per i danni conseguenti alla collisione di un veicolo dovuti alla presunta mancanza di idonea segnaletica stradale.



Nel caso di specie la Cassazione non ha ritenuto rilevante l'eccezione sollevata dal conducente del veicolo che asseriva di essere stato fuorviato dalla mancanza di segnaletica in quanto la circolazione stradale può avvenire senza inconvenienti anche in mancanza del segnale, essendo sufficienti e idonee a regolarla le norme del Codice della strada.

2) Manutenzione delle banchine laterali (Corte di Cassazione n. 18483 del 18.09.2012).

Gli obblighi di manutenzione della sede stradale si estendono anche alle banchine laterali. Il Codice della Strada all'articolo 14 impone agli enti proprietari delle strade compiti tesi a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, tra i quali *"il controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze"*. Ne consegue che il tratto della banchina laterale, quale zona non asfaltata posta a livello tra i margini della carreggiata, ed i limiti della sede stradale, ben può essere ricompreso tra i beni di cui all'art. 14 del CDS. Così la giurisprudenza della Suprema Corte (n. 18483 del 18.09.2012) ha stabilito che nel caso in cui il sinistro stradale sia stato causato, dalla presenza di sabbia sulla banchina laterale, sussiste la responsabilità dell'ente proprietario della strada e, pertanto, grava su quest'ultimo l'obbligo di risarcire i danni ex art. 2051.

3) Autocarro ed il trasporto di passeggeri non conforme alle disposizioni vigenti

Quando scatta la rivalsa dell'impresa assicuratrice? **Per la Cassazione non si applica la rivalsa contrattuale se la causa del sinistro è direttamente riconducibile alla condotta colposa del conducente.**

Nel caso del **trasporto di persone sugli autocarri**, dopo la terza direttiva (art. 1 direttiva CE n.90/232) ed il recepimento nell'art. 129 del codice delle assicurazioni dell'art. 12 della direttiva 2009/103/CE, si è definitivamente eliminato il problema del risarcimento del danno alla persona subito dai trasportati, giacché andrà sempre a loro corrisposto dall'impresa di assicurazione dell'autocarro, ancorché la loro permanenza nel mezzo (cabina o rimorchio poco importa) sia in palese violazione delle prescrizioni della carta di circolazione o delle disposizioni vigenti (leggasi codice della strada ndr).

Ricordiamo solo brevemente che i veicoli **immatricolati come autocarri** (categoria N) **sono destinati al solo trasporto di cose e possono veicolare al loro interno esclusivamente le persone che siano addette all'uso delle cose trasportate o addette al trasporto delle medesime** (carico e scarico).

4) Inquinamento dell'ambientale nuovi indirizzi in tema di ecoreati (Corte di Cassazione Sez. I n. 46170 3 novembre 2016).

Il Ministero dell'Ambiente, comitato per il verde pubblico, con la delibera del 9 dicembre 2016 n. 16 recepisce i principi contenuti nella sentenza del 3 novembre 2016 della Suprema Corte sul nuovo ecoreato (delitto di inquinamento ambientale). Il dettato normativo chiarisce che il delitto di "inquinamento ambientale" si commette quando si produce un'alterazione dell'ecosistema incisiva ed oggettivamente rilevabile, anche se reversibile, violando le norme non strettamente ambientali e senza necessariamente superare i valori limite dettati da specifiche regole di settore.

5) Il giudice ordinario decide il ricorso contro la multa per il veicolo privo di copertura assicurativa.

La questione controversa concerne l'individuazione del giudice munito di giurisdizione a decidere contro il provvedimento con cui venga comminata una sanzione pecuniaria congiunta alla sanzione accessoria del sequestro del veicolo a seguito di violazioni del codice della strada.

Nel caso di specie è stato impugnato il verbale con cui veniva accertata la violazione dell'art. 193 del Codice della strada il quale prevede che alla contestazione dell'infrazione della mancata copertura assicurativa consegua anche la sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria del sequestro del veicolo.

La giurisdizione sulle controversie relative al fermo di beni mobili registrati, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 art. 86 appartiene:

- **al giudice ordinario** quando il provvedimento impugnato concerne violazioni al codice della strada;
- **al giudice tributario** quando il provvedimento impugnato concerne la riscossione di tributi, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1°, e art. 19, comma 1°, lett. e-ter.

Nel caso di specie trattasi di opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione del Codice della strada e va, conseguentemente, affermata la giurisdizione del giudice ordinario dovendo l'opposizione essere proposta davanti al Giudice di Pace, ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, che stabilisce che tale opposizione si estenda anche alle "sanzioni accessorie".
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 30 gennaio 2017 n. 2221.

AVVERTENZA

Copyright Inser Spa.

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione sono riservati per tutti i paesi.